

COMUNE DI BELVEGLIO

Regolamento della addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.

2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

5. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento per le politiche fiscali

Ufficio federalismo fiscale

Viale Europa, 242 – 00144 Roma

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo:

entrate_dc_fiscalitylocale_udc@finanze.it

L'estratto della deliberazione deve contenere il codice ISTAT e nome del comune, la provincia, l'anno di riferimento, numero e data della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Articolo 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Regolamento della addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 3

Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:

l) la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento dell'imposta, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente ed applicando:

a) l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento in caso di pubblicazione della deliberazione entro il 15 febbraio;

b) l'aliquota vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della deliberazione in

data successiva al 15 febbraio.

II) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente dell'anno di riferimento.

3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 4

Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie

Articolo 5

Interessi

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente articolo 3, e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto codice.

2. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.